

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BB.AA., PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI

PROGETTO SPECIALE TERRITORIALE DELL'AREA DI PARTICOLARE COMPLESSITA' SCINDARELLA-MONTE CRISTO DEL MASSICCIO DEL GRAN SASSO

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

AGGIORNAMENTO A SEGUITO PARERE C.R.T.A. N. 3/1997, DELLE OSSERVAZIONI E DELL'INTESA CON L'ENTE PARCO GRAN SASSO DEL 03.03.2003

> Presidente Giunta Regionale On. Giovanni PACE Componente Giunta Regionale Dott. Massimo DESIATI Direttore Regionale Area Territorio Ing. Pierluigi CAPUTI

Arch. Antonio SORGI Arch. Patrizia PISANO Dirigente Servizio Aree Protette BBAA e VIA Responsabile Ufficio Tutela e Valorizzazione BBAA

Le presenti norme sostituiscono l'elaborato n° 3.0 adottato con D.G.R. n° 6437/1995

Art. 1

Zona destinata all'insediamento di attrezzature a servizio dell'agricoltura del tempo libero e dello sport

Nell'area delimitata va predisposto un progetto specifico teso al coordinamento dei soggetti decisori concorrenti e ad un organico inquadramento dei problemi.

Il progetto deve definire soprattutto le problematiche relative alle strutture di supporto per l'agricoltura, il tempo libero e lo sport e al loro inserimento ambientale delineandone le tipologie qualitative e le scelte tecnologiche.

In tali zone vanno predisposti progetti organici per la riqualificazione paesaggistica e funzionale delle aree di iniziativa pubblica o privata tesi al coordinamento delle istanze dei soggetti pubblici decisori da attuarsi con accordo di programma ai sensi della L.R. 18/83 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 Percorso ambientale escursionistico "Acque S. Franco – Torrente Raiale"

Per tale area che va dalle sorgenti alla "Madonna d'Appari", deve essere predisposto un progetto complessivo e organico per la riqualificazione paesaggistica e funzionale della stessa, di iniziativa pubblica o privata, teso al coordinamento delle istanze dei soggetti pubblici decisori da attuarsi con accordo di programma ai sensi della L.R. 18/83 e successive modifiche e integrazioni.

In tali zone vanno predisposti progetti finalizzati:

- al rispetto e realizzazione degli usi e delle consuetudini locali;
- alla tutela delle acque e delle sorgenti;
- alla eliminazione di tutte le fonti inquinanti;
- alla eliminazione di tutti i detrattori ambientali:
- alla salvaguardia delle aree e delle pendici limitrofe;
- all'attrezzamento di piccole aree di fruizione (pic-nic...)

Lungo il torrente va razionalizzato e completato un percorso escursionistico (pedonale ed equestre) con la valorizzazione di tutte le emergenze ivi comprese le sorgenti e le fontane.

Possono inoltre essere recuperati per attività culturali e turistico-ricreative tutti i manufatti preesistenti di valore storico e tradizionale funzionalmente connessi al torrente.

E' altresì consentita la creazione di laghetti e zone umide, con esclusione di quelli destinati ad allevamento, e la valorizzazione dei manufatti connessi con il ciclo delle acque.

ART. 3 Zona di Sci alpino

Con riferimento agli ambiti individuati negli elaborati grafici di progetto ed alle proposte ivi contenute sia del bacino Area Scindarella-Campo Imperatore, sia del bacino Montecristo-Fossa di Paganica, sono consentiti interventi tesi alla bonifica, al miglioramento delle piste ed al riporto di terreno o pietra per la

protezione delle piste, nonché opere per il controllo e la regimazione delle acque meteoriche ed interventi di inerbimento o rimboschimento attuati con tecnologie avanzate (ingegneria naturalistica).

Spazi di zone attrezzate, tipo aree pic-nic ecc..., possono essere realizzati usando materiali quali pietra locale e/o legno.

Per le infrastrutture ed accessori a servizio degli impianti si fa riferimento alla L.R. 61/83 e successive eventuali modifiche ed integrazioni, in particolare: Sono infrastrutture accessorie di impianti di trasporto a fune, oltre le piste di discesa, le seguenti opere occorrenti alla sicurezza ed al conforto degli utenti e del personale:

- stazione di partenza e di arrivo ed eventuali stazioni intermedie;
- rifugio –posto di ristoro, da realizzare in un unico corpo con ognuna delle stazioni o lungo il tracciato delle piste di discesa con annesso ricovero per attrezzi anche meccanici. La superficie di ciascun rifugio-posto di ristoro non può comunque complessivamente essere superiore a mq 200 per ogni impianto;
- impianti per l'integrazione dell'innevamento.

La praticabilità delle attività di sci alpino in quota o fuori del Bacino Scindarella – Campo Imperatore è demandata a specifiche deroghe puntuali autorizzate da parte del Parco.

ART. 4 Zona di Sci nordico

Tale zona, individuata sulla planimetria generale, interessa la località Piano Pietrazzoni, le Coppe di S. Stefano, la Fossa di Paganica e comunque l'intera Piana di Campo Imperatore fin nei Comuni di S. Stefano di Sessanio e di Castel del Monte.

Per la sicurezza ed il confort degli utenti sono consentite congrue strutture accessorie alle piste che, che devono utilizzare prioritariamente edifici esistenti da recuperare.

Nel caso non siano sufficienti è consentita la costruzione di nuovi edifici da realizzare in pietra secondo gli usi locali.

ART. 5 Zona di completamento e attrezzature ricettive

Le strutture alberghiere, residenziali, commerciali e direzionali esistenti, possono ricavare ai piani interrati i parcheggi necessari, secondo i parametri di legge, e le strutture complementari occorrenti alla ricettività turistica ed alla residenza.

Le strutture esistenti possono, inoltre, essere ampliate per la residenza, per la ricettività alberghiera e per le attività complementari (commerciale, direzionale, parcheggi ecc.) anche fuori terra, fino ad un massimo del 35% della superficie utili esistenti rispettando comunque la distanza minima di mt. 5 dai confini e l'altezza massima di mt 7,50 e la conseguente necessità di adeguati parcheggi.

Le strutture esistenti destinate al commercio di superficie utile inferiore ai 100 mq possono essere ampliate, con i limiti di cui al precedente comma, sino al 50% della superficie esistente.

Per la definizione urbanistica delle aree libere ricadenti all'interno della presente zona si rinvia al PPZ di iniziativa comunale in concertazione con i soggetti pubblici decisori.

ART. 6 Zona per servizi ed attrezzature pubbliche per il turismo

La zona è destinata a servizi, attività commerciali per il turismo.

Nelle zone sono consentiti interventi ed opere pubbliche finalizzate a rendere più funzionale le aree di partenza (Fonte Cerreto) e di arrivo (Campo Imperatore) della funivia quali: servizi per l'accoglienza, per attività ricreative, per attività scientifiche di ricerca ed educative, per attività sportive, per attività amministrative e per servizi commerciali, nonché servizi di carattere tecnologico e infrastrutturale (collegamenti meccanizzati e non, scale mobili), opere interrate ecc..

I servizi di cui sopra possono essere realizzati nelle aree individuate con opere anche parzialmente o interamente interrate in relazione all'impatto ambientale delle stesse.

Per la nuova edificazione in linea di indirizzo si applicano i parametri urbanistici contenuti all'art. 30 " Zona per i servizi pubblici" delle NTA del PRG del Comune di L'Aquila.

ART. 7 Zona di campeggio

In tale zona è consentita la realizzazione di campeggi di tipo natura e/o attrezzati.

Sono consentiti gli interventi necessari, strutture e infrastrutture, per la realizzazione dei servizi connessi all'attività di campeggio, ossia locali per direzionale, commerciale, servizi igienici nel rispetto delle normative igienicosanitarie in materia.

L'indice di utilizzazione territoriale è pari allo 0,05 mq/mq della superficie territoriale di intervento di cui riservati al commercio (esclusi bar e ristorante) e al direzionale, massimo lo 0,01 mq/mq. Gli edifici devono costituire un unico corpo di fabbrica ad eccezione dei servizi igienici e tecnologici ed eventuali spogliatoi per attività sportive. E' ammessa la residenza per il custode per una superficie massima netta di 90 mq. E' comunque esclusa la realizzazione di bungalow e tipologie similari.

ART. 8 Zona di attrezzature ricettive del P.R.G.

In tale zona si conferma la normativa di cui all'art. 41 "Zona per le attrezzature ricettive" delle N.T.A. del P.R.G. del comune di L'Aquila con la limitazione dell'altezza massima a ml. 10.50.

ART. 9 Zona di attrezzature generali finalizzate alla ricerca scientifica e tecnologica

Tale zona è destinata ad attrezzature quali laboratori, uffici, sale riunioni, ristorante bar, alloggi, camere e quanto altro connesso ad esclusivo servizio dell'INFN del Gran Sasso e di altri soggetti qualificati nel campo della ricerca scientifica e tecnologica.

L'attuazione è rinviata alla presentazione di un planovolumetrico di iniziativa pubblica e privata da attuarsi con accordo di programma ai sensi della L.R. 18/83 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 10 Zona di ristrutturazione e riqualificazione turistica

Le destinazioni d'uso possono essere ricettive e/o ricreative ai sensi degli artt. 40 e 41 delle N.T.A. del P.R.G. vigente.

Per gli interventi di risanamento, rammodernamento e adeguamento degli edifici esistenti, è consentito un premio di cubatura da utilizzarsi "una tantum" in ragione dei parametri seguenti:

- 35% del volume esistente per edifici con volumetria inferiore a 600mc:
- 30% del volume esistente per edifici con volumetria esistente compresa fra 600 e 1.200 mc;
- 25% del volume esistente per edifici con volumetria esistente compressa fra 1.200 e 2.500 mc;

Il premio non può interessare i piani superiori al II;

Il premio può introdurre al massimo un solo nuovo piano.

Per interventi di ristrutturazione urbanistica, il Piano si attua attraverso un piano planovolumetrico di coordinamento su iniziativa pubblica o privata esteso all'intera area teso al coordinamento delle istanze dei soggetti pubblici decisori scomputando, dalle previsioni edilizie, le superfici degli edifici esistenti da attuarsi con accordo di programma ai sensi della L.R. 18/83 e successive modifiche e integrazioni.

I parametri e gli indici previsti sono quelli dell'art. 40 "zona per attrezzature ricreative" delle NTA del P.R.G. vigente del Comune di L'Aquila con limitazione dell'altezza massima a m. 7.5.

ART. 11 Zona di riqualificazione paesaggistica

In tale zona sono ammissibili interventi destinati alla riqualificazione paesaggistica, alla valorizzazione storico-monumentale, al recupero ambientale e funzionale delle aree.

Per tali aree va predisposto un progetto organico. Possono comunque essere predisposti progetti di riconversione, riqualificazione e fruizione dei manufatti esistenti e delle aree di pertinenza da attuarsi con accordo di programma ai sensi della L.R. 18/83 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 12 Barriere verdi

Sono fasce nelle quali vanno privilegiati interventi di inerbimento cespugliamento e piantumazione con essenze autoctone finalizzate alla riqualificazione paesaggistica alla creazione di "quinte verdi".

ART. 13 Poli della fruizione turistica

In tali zone vanno predisposti progetti organici per la riqualificazione paesaggistica e funzionale delle aree di iniziativa pubblica o privata tesi al coordinamento delle istanze dei soggetti pubblici decisori da attuarsi con accordo di programma ai sensi della L.R. 18/83 e successive modifiche e integrazioni.

Le strutture esistenti possono essere ampliate $\,$ nella misura del 50% della cubatura esistente.

ART. 14 Centro allevamento fauna selvatica

In tale area e previa intesa con l'Ente parco possono essere costruite strutture recinzioni e manufatti destinati all'allevamento della fauna selvatica.

Il progetto dovrà essere organico con particolare cura tipologica e tecnologica per i materiali da usare.

AS/pdi/Scindarella_Norme L'Aquila, 30.01.2003